

Codice A1817A

D.D. 7 febbraio 2017, n. 316

Fiume Po. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo allo svolgimento di una manifestazione sportiva denominata "D'Inverno sul Po" indetta per i giorni 11 e 12 febbraio 2017.

Vista la nota prot. n. 53490 in data 7/12/2016, con la quale la Città Metropolitana di Torino – Servizio Trasporti ha chiesto alla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Novara – Verbania di esprimere il parere di competenza in merito alla disciplina della navigazione relativamente allo svolgimento della manifestazione remiera denominata “D’Inverno sul Po”, indetta dalla F.I.C: - Federazione Italiana Canottaggio – Comitato Regionale del Piemonte e organizzata dalla Società Canottieri Esperia di Torino, sulle acque del fiume Po, nel tratto di territorio comunale della Città di Torino e della Città di Moncalieri e ne ha trasmesso la relativa documentazione;

Visto il programma della manifestazione, consistente in regate di canottaggio che si svolgeranno nei giorni 11 febbraio 2017 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e 12 febbraio 2016 dalle ore 8.00 alle ore 15.00 nel tratto di fiume Po compreso tra l’Isolotto di Moncalieri e le acque antistanti la sede della Società Canottieri Esperia, nei pressi del ponte Vittorio Emanuele I, in Torino;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 5 comma 1, lettera a), della legge regionale 17/01/2008, n. 2 e s. m. e i., la competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione risulta in capo alla Provincia territorialmente competente nei casi in cui il percorso di gara interessi due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri;

Atteso che il percorso della manifestazione interessa le acque del fiume Po nel territorio comunale di Torino e di Moncalieri;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera q) della legge regionale n. 2/2008, compete alla Regione la valutazione in ordine alla disciplina della navigazione quando l’autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della medesima legge;

Ritenuto che la manifestazione di che trattasi possa aver luogo a condizione del rispetto delle prescrizioni e disposizioni di seguito riportate:

- Sospensione della navigazione nel tratto di Fiume Po interessato dalla manifestazione, negli orari e nei giorni sopra indicati, fatta eccezione per le unità direttamente interessate alla manifestazione, quelle proposte all’assistenza e soccorso alla medesima.
- Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione.
- Dovrà essere predisposto, esposto all’albo Pretorio dei comuni interessati e diffuso, in particolare nel luogo di svolgimento della manifestazione, specifico “Avviso ai naviganti” riportante i dati principali della manifestazione e le relative prescrizioni.
- Gli organizzatori della manifestazione, oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della suddetta manifestazione, in quanto responsabili della stessa, dovranno verificare tutte le condizioni di qualsiasi natura, incluso lo stato dei luoghi, affinché la manifestazione possa effettuarsi senza pericolo alcuno.

- Gli organizzatori dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte e informare ogni altra Autorità od ente eventualmente interessato.
- Qualora venisse ripristinato il servizio di navigazione di linea gli organizzatori della manifestazione dovranno rapportarsi con G.T.T. al fine di adottare ogni utile iniziativa affinché le gare possano avvenire in piena sicurezza, interrompendole, se del caso, al passaggio del servizio di linea;

La manifestazione potrà aver luogo solo nei giorni e nelle località sopra indicati a condizione di normalità del flusso delle acque nel tratto di fiume interessato; al peggiorare di dette condizioni di sicurezza gli organizzatori sono tenuti a sospendere la manifestazione programmata;

Il presente parere è altresì sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui gli organizzatori dovessero incorrere;

Il presente parere non costituisce "autorizzazione" allo svolgimento della manifestazione, la quale dovrà essere rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 5, comma 1. lett. a) della l.r. n. 2/2008;

L'Amministrazione regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità; l'Associazione organizzatrice risponderà degli eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 2/2008;

Preso atto di quanto sopra, si ritiene di esprimere parere favorevole, in ordine alla disciplina della navigazione, allo svolgimento della manifestazione sportiva di che trattasi;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D. DLGS. n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 23/2008;

Vista la L. R. n. 2/2008;

Visto il regolamento regionale 28 marzo 1996, n. 2 e s. m. e i., recante: "Disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale della Città di Torino e della Città di Moncalieri";

determina

1. Di esprimere per quanto di competenza e fatta salva ogni altra autorizzazione o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni, parere favorevole in ordine alla disciplina della navigazione, allo svolgimento della manifestazione denominata "D'Inverno sul Po" indetta dalla F.I.C: - Federazione Italiana Canottaggio – Comitato Regionale del Piemonte e organizzata dalla Società Canottieri Esperia di Torino, per il giorno 11 febbraio 2017 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, e per il giorno 12 febbraio 2017 dalle ore 8.00 alle ore 15.00, sullo specchio acqueo del fiume Po

compreso tra l'Isolotto di Moncalieri, in comune di Moncalieri e le acque antistanti la sede della Società Canottieri Esperia, nei pressi del ponte Vittorio Emanuele I, in Torino;

2. Di disporre la sospensione della navigazione nel tratto di fiume Po interessato dalla manifestazione negli orari e nei giorni sopra indicati (fatta eccezione per le unità direttamente interessate alla manifestazione e quelle preposte all'assistenza e soccorso alla medesima);

3. Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti PRESCRIZIONI:

Le unità di navigazione facenti parte dell'organizzazione dovranno esporre a bordo dell'unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

Dovrà essere predisposto, esposto all'albo Pretorio dei comuni interessati e diffuso, in particolare nel luogo di svolgimento della manifestazione, specifico "Avviso ai naviganti" riportante i dati principali della manifestazione e le relative prescrizioni.

Gli organizzatori della manifestazione, oltre ad essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento della suddetta manifestazione, in quanto responsabili della stessa, dovranno verificare tutte le condizioni di qualsiasi natura, incluso lo stato dei luoghi, affinché la manifestazione possa effettuarsi senza pericolo alcuno;

Gli organizzatori dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte e informare ogni altra Autorità od ente eventualmente interessato. (Qualora venisse ripristinato il servizio di navigazione di linea gli organizzatori della manifestazione dovranno rapportarsi con G.T.T. al fine di adottare ogni utile iniziativa affinché le gare possano avvenire in piena sicurezza, interrompendole, se del caso, al passaggio del servizio di linea);

4. Il presente provvedimento è valido solo per i giorni e le località in esso indicati, ed è riferito a condizioni di normalità del flusso delle acque nel tratto di fiume interessato. Al peggiorare di dette condizioni di sicurezza gli organizzatori sono tenuti a sospendere la manifestazione programmata;

5. Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l'Associazione organizzatrice - premesso che l'Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 2/2008;

6. Il presente parere non costituisce "autorizzazione" allo svolgimento della manifestazione, la quale dovrà essere rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 5, comma 1. lett. a) della l.r. n. 2/2008;

7. Il presente parere è altresì sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui gli organizzatori dovessero incorrere;

8. Copia dell'avviso ai naviganti, unitamente al provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviato al gestore del servizio pubblico di linea nonché agli organi di vigilanza;

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta

notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010;

Il Dirigente Responsabile
Ing. Giovanni Ercole